

ASSOCIAZIONE

“THE GOOD NEWS FEMALE GOSPEL CHOIR”

STATUTO

Art. 1 – Denominazione, sede e durata

- 1.1) L'Associazione è denominata “The Good News Female Gospel Choir”.
- 1.2) L'Associazione ha sede in Milano.
- 1.3) Il trasferimento della sede presso altro luogo potrà essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporterà modifiche statutarie.
- 1.4) L'esercizio sociale va dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno.
- 1.5) L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 – Natura e Finalità

- 2.1) L'Associazione The Good News Female Gospel Choir non ha fini di lucro. Essa assume la forma di “Associazione non riconosciuta” ai fini del Codice Civile e quella di “Ente non commerciale” ai fini fiscali, anche se potrà svolgere in via accessoria e marginale attività commerciale per coprire, per quanto possibile, le spese necessarie al conseguimento degli scopi sociali.
- 2.2) The Good News Female Gospel Choir è un'Associazione di donne eterosessuali, lesbiche e bisessuali che considerano la diversità una ricchezza e si adoperano per diffondere questa visione di società.
- 2.3) Attraverso la pratica del canto corale e ispirandosi a principi di democrazia, laicità e pace, l'Associazione si pone i seguenti fini:
 - sostenere la piena parità di diritti umani e universali, impegnandosi contro ogni tipo di discriminazione in base a sesso, orientamento sessuale, nazionalità, religione;
 - sostenere l'eliminazione della violenza sulle donne;
 - costituire una comunità di donne eterosessuali, lesbiche e bisessuali fondata su un forte legame di solidarietà e sostegno, favorendo il confronto e la crescita personale;
 - condividere un'esperienza musicale coltivando lo studio del canto corale nelle sue varie forme ed espressioni, anche stimolando la crescita individuale sul piano culturale, musicale e tecnico, sollecitando e promuovendo iniziative volte a divulgare la conoscenza e l'amore per il canto corale, anche in forma di spettacolo;
 - promuovere il rispetto dell'ambiente e di tutti gli esseri viventi.
- 2.4) L'Associazione è laica, apartitica, antifascista, antirazzista, multi-etnica e multiculturale.
- 2.5) Non è consentita in alcun modo la remunerazione delle Socie per le loro prestazioni in ambito associativo così come la distribuzione e l'assegnazione di utili. Eventuali avanzi conseguiti dall'Associazione potranno tuttavia costituire rimborso delle spese sostenute per svolgere l'attività associativa, purché comprovate a piè di lista e autorizzate dal Consiglio Direttivo.
- 2.6) L'Associazione potrà svolgere le proprie attività anche in favore o in collaborazione con altre associazioni o enti e potrà anche aderire ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi.

- 2.7) La principale forma di espressione dell'Associazione si realizzerà attraverso la partecipazione ad iniziative culturali e artistiche ritenute idonee al raggiungimento dello scopo sociale.
- 2.8) Per il perseguimento dei propri scopi sociali l'Associazione potrà:
- promuovere, organizzare e partecipare a concerti, spettacoli, manifestazioni, rassegne, concorsi, bandi, pubbliche esecuzioni, dibattiti, conferenze, corsi di aggiornamento e approfondimento e ogni altra attività funzionale al conseguimento degli scopi sociali;
 - promuovere scambi culturali ed esibizioni concertistiche con altre corali, band musicali, associazioni culturali e singoli artisti;
 - collaborare con enti pubblici o privati per il conseguimento delle finalità statutarie;
 - promuovere iniziative di raccolta fondi per reperire risorse finanziarie finalizzate al raggiungimento dell'oggetto sociale;
 - effettuare attività commerciali e produttive marginali e accessorie, strumentali agli scopi statuari.
- 2.9) La pratica, lo studio e l'approfondimento della musica e del canto sono riservati alle Socie.
- 2.10) Le esibizioni dell'Associazione e ogni altra forma di attività associativa, anche rivolta a terzi, non rivestono carattere di prestazione professionale, poiché svolte nell'ambito delle finalità e dei valori associativi.

Art. 3 - Socie

- 3.1) All'Associazione The Good News Female Gospel Choir possono aderire tutte le donne maggiorenni che, riconoscendosi nelle finalità di cui al precedente art. 2), ne facciano richiesta.
- 3.2) L'ammissione all'Associazione viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata:
- all'ammissione nel coro da parte della Direttrice Musicale, che valuta le qualità tecnico-musicali della candidata (sia cantante che strumentista);
 - all'accettazione incondizionata del presente Statuto e del Regolamento interno.
- 3.3) Le Socie devono essere in regola con il pagamento della quota sociale stabilita annualmente dall'Assemblea e devono partecipare attivamente all'attività sociale.
- 3.4) Il numero massimo di Socie ammissibili sarà limitato:
- alla possibilità di raggiungimento degli scopi sociali;
 - alle esigenze organizzative e funzionali.
- 3.5) Le Socie si impegnano a prestare la loro attività artistica senza vantare alcuna pretesa economica né a titolo di risarcimento né a titolo di compenso.
- 3.6) La qualifica di Socia non è trasmissibile né rivalutabile.
- 3.7) Le Socie sono tenute a collaborare alla realizzazione degli scopi sociali nelle forme stabilite dall'Assemblea e secondo le proprie possibilità.
- 3.8) Le Socie si impegnano a partecipare a prove, concerti, rassegne ed altre manifestazioni o iniziative.
- 3.9) Ogni Socia ha diritto di recedere dall'Associazione tramite comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
- 3.10) La qualifica di Socia decade in caso di:
- dimissioni, recesso o morte;
 - esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di:
 - mancato pagamento della quota sociale;
 - violazione delle disposizioni del presente Statuto e del Regolamento interno;
 - mancato rispetto delle deliberazioni degli organi sociali;
 - responsabilità per atti che arrecano danni materiali o morali all'Associazione.

- 3.11) Le Socie uscenti sono tenute a restituire il materiale in uso consegnato per l'espletamento delle attività associative.
- 3.12) Le Socie recedute o escluse o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.
- 3.13) L'elenco delle Socie verrà regolarmente compilato e aggiornato.

Art. 4 - Organi Sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- Assemblea delle Socie
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Vice Presidente
- Segretaria
- Tesoriera

Tutti gli incarichi sociali si intendono esercitati a titolo volontario e gratuito, salva la possibilità di conferire rimborsi per le spese sostenute nell'ordinario esercizio dell'attività sociale.

Art. 5 – Assemblea delle Socie

- 5.1) L'Assemblea è il massimo organo deliberativo dell'Associazione.
- 5.2) L'Assemblea è composta da tutte le Socie in regola con il versamento della quota sociale.
- 5.3) Ogni Socia ha diritto ad un voto. È ammessa una sola delega di voto per ogni Socia.
- 5.4) Le votazioni si svolgono in modo palese, salvo i casi in cui si debbano esprimere preferenze nominali o quando l'Assemblea ritenga opportuno effettuare votazione segreta.
- 5.5) L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno, entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per deliberare in merito a:
 - elezione del Consiglio Direttivo;
 - approvazione del rendiconto economico finanziario e del bilancio di previsione;
 - approvazione delle linee programmatiche annuali dell'attività dell'Associazione;
 - approvazione dell'entità della quota associativa annuale.
- 5.6) L'assemblea viene convocata dalla Presidente mediante una mail da inviarsi all'indirizzo fornito da ogni Socia almeno 15 giorni prima della data di convocazione.
- 5.7) L'Assemblea può essere richiesta da almeno 1/3 delle Socie che ne proporranno l'Ordine del Giorno. Anche in questo caso l'Assemblea viene convocata dalla Presidente mediante una mail da inviarsi all'indirizzo fornito da ogni Socia almeno 8 giorni prima della data di convocazione.
- 5.8) L'Assemblea è regolarmente costituita:
 - in prima convocazione quando sono presenti la metà più una delle Socie.
 - in seconda convocazione quando è presente almeno 1/4 delle Socie.
- 5.9) L'Assemblea è presieduta dalla Presidente o, in sua assenza, dalla Vice Presidente.
- 5.10) L'Assemblea delibera validamente con la maggioranza semplice dei voti (cioè la metà delle Socie presenti in Assemblea più una), salvo quanto al successivo punto 5.11)

- 5.11) Per approvare modifiche al presente Statuto e per deliberare lo scioglimento dell'Associazione sono necessarie:
- la presenza all'Assemblea della metà più una delle Socie
 - la maggioranza qualificata, cioè il voto favorevole di almeno tre quarti delle Socie presenti in Assemblea.
- 5.12) Le riunioni dell'Assemblea vengono riassunte in un verbale redatto dalla Segretaria, sottoscritto dalla Presidente e inviato via mail a tutte le Socie entro 10 giorni dalla data dell'Assemblea.

Art. 6 – Consiglio Direttivo

- 6.1) Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione e provvede all'attuazione delle delibere approvate dall'Assemblea. Esso ha inoltre il dovere di promuovere, programmare e coordinare le attività al fine di perseguire gli scopi sociali dell'Associazione.
- 6.2) Il Consiglio Direttivo è composto da 5 Socie elette dall'Assemblea e resta in carica per 2 anni. Le componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili per un massimo di tre mandati. E' vietato cumulare più cariche contemporaneamente.
- 6.3) Alla sua prima riunione il Consiglio Direttivo, con il voto favorevole di 4/5 delle sue componenti, attribuisce al suo interno le seguenti cariche:
- Presidente
 - Vice Presidente
 - Segretaria
 - Tesoriera
- 6.4) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi. Può inoltre riunirsi ogni volta che la Presidente lo ritenga necessario oppure se lo richiede la maggioranza delle altre Consiglieri. La convocazione della riunione viene comunicata dalla Presidente, senza ulteriori formalità, con 3 giorni di preavviso.
- 6.5) Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti, fisicamente o in collegamento audio o video, la maggioranza delle Consiglieri. Non sono ammesse deleghe.
- 6.6) Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza semplice (cioè la metà delle Consiglieri presenti più una). In caso di parità prevale il voto della Presidente.
- 6.7) I compiti del Consiglio Direttivo sono:
- nominare la Direttrice Musicale;
 - predisporre, in collaborazione con la Direttrice Musicale, le linee programmatiche annuali dell'attività dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - promuovere ed organizzare, anche su proposta di Socie o di terzi, la partecipazione a eventi coerentemente con le finalità dell'Associazione;
 - predisporre il rendiconto economico finanziario e il bilancio di previsione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - stabilire l'entità della quota associativa annua da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - redigere il Regolamento interno dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - stipulare atti e contratti inerenti l'attività sociale;
 - provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, gestire il fondo comune dell'Associazione, provvedere alla riscossione delle quote e delle altre entrate, effettuare i pagamenti delle spese;
 - deliberare adesioni o convenzioni con altre associazioni o enti pubblici o privati in coerenza con le finalità dell'Associazione;
 - deliberare l'ammissione, il recesso e l'esclusione delle Socie in conformità a quanto stabilito dall'articolo 3) del presente Statuto.

- 6.8) Il Consiglio Direttivo può istituire commissioni o gruppi di lavoro tematici, formati da Socie, per effettuare attività specifiche inerenti il raggiungimento dello scopo sociale.
- 6.9) Qualora nel corso della carica venisse a mancare, per qualsiasi motivo, una o più componenti del Consiglio Direttivo, alla prima riunione di Assemblea si dovrà procedere alla elezione della nuova Consigliera che rimarrà in carica fino alla fine del mandato corrente.

Art. 7 – Presidente

7.1) La Presidente:

- ha la rappresentanza legale dell'Associazione, sia nei rapporti interni, che in quelli esterni; ha il potere di firma, con delega per la rappresentanza e la conclusione di determinati negozi e/o contratti;
- è autorizzata a riscuotere pagamenti ed a ricevere donazioni a qualsiasi titolo ed a rilasciarne quietanza;
- vigila sull'osservanza delle disposizioni del presente Statuto e cura che siano attuate le deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- congiuntamente con la Tesoriera può aprire e chiudere conti presso istituti bancari e postali
- può disporre pagamenti ed eseguire le operazioni necessarie al funzionamento dell'Associazione
- può sottoscrivere impegni e richieste, per conto dell'Associazione, verso terzi ed enti pubblici o privati;
- può stare in giudizio per conto ed a spese dell'Associazione;
- può conferire alle Socie procure speciali o deleghe per l'espletamento di attività varie, occasionali o continuative.

7.2) In caso di urgenza la Presidente può anche agire con i poteri del Consiglio Direttivo; in questo caso le sue deliberazioni dovranno essere successivamente sottoposte all'approvazione del Consiglio Direttivo nella sua prima riunione.

7.3) In caso di dimissioni della Presidente, il Consiglio Direttivo deve provvedere, entro 30 giorni dalla data delle dimissioni, alla elezione della nuova Presidente.

Art. 8 - Vice Presidente

La Vice Presidente sostituisce la Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 9 – Segretaria

La Segretaria:

- verbalizza le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- redige e tiene aggiornato l'elenco delle Socie;
- cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo e provvede all'invio dei verbali alle Socie entro 10 giorni dalla data della riunione;
- coadiuva la Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'espletamento delle attività esecutive che si rendono necessarie od opportune per il funzionamento dell'Associazione;
- provvede all'inventario e manutenzione dei beni di proprietà dell'Associazione.

Art. 10 – Tesoriera

La Tesoriera:

- cura la gestione economica e patrimoniale dell'Associazione;
- tiene in regola la prima nota e presenta i conti ad ogni richiesta del Consiglio Direttivo;
- predispone il rendiconto economico, accompagnandolo da idonea documentazione;
- riscuote le entrate;
- congiuntamente alla Presidente può aprire e chiudere conti correnti presso istituti bancari e postali;
- può disporre pagamenti ed eseguire le operazioni necessarie al funzionamento dell'Associazione.

Art. 11 – Direttrice Musicale

- 11.1) La Direttrice Musicale viene nominata dal Consiglio Direttivo e deve acquisire la qualità di Socia.
- 11.2) L'incarico è a tempo indeterminato. La Direttrice Musicale può recedere dal suo ruolo dandone comunicazione scritta con almeno 3 mesi di preavviso.
- 11.3) Le funzioni della Direttrice Musicale sono definite dal Regolamento dell'Associazione.

Art. 12 – Patrimonio

Il patrimonio sociale è costituito da:

- beni mobili ed immobili acquistati dall'Associazione o pervenuti a qualsiasi titolo;
- fondi di riserva costituiti con le eccedenze del rendiconto;
- erogazioni, donazioni e lasciti.

Art. 13 – Entrate

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative annuali;
- corrispettivi per prestazioni di servizi o attività svolte dall'Associazione;
- contributi o elargizioni liberali provenienti da Socie, privati, enti pubblici e privati;
- attività accessorie e marginali di carattere commerciale;
- rendite del suo patrimonio;
- ogni altro tipo di entrata.

Art. 14 - Esercizio sociale

- 14.1) L'esercizio sociale va dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno.
- 14.2) Entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico e finanziario annuale che verrà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea. Gli eventuali avanzi di bilancio dovranno essere interamente destinati al perseguimento degli scopi sociali.

Art. 15 - Regolamento

L'Associazione dovrà dotarsi di un Regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea.

Art. 16 – Scioglimento

16.1) Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea con la presenza della metà più una delle socie e con voto favorevole di almeno tre quarti delle presenti.

16.2) In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio associativo e gli eventuali avanzi di bilancio dovranno essere devoluti ad altra associazione o ente che persegua finalità analoghe o comunque non contrarie e che verrà individuato dalla Assemblea.

Art. 17 – Modifica dello Statuto

Eventuali modifiche al presente Statuto dovranno essere deliberate dall'Assemblea con la presenza della metà più una delle socie e con voto favorevole di almeno tre quarti delle presenti.

Art. 18 – Disposizioni finali

Per quanto qui non previsto, valgono le disposizioni di legge in materia di associazioni.

Milano, 16 febbraio 2017